



PROVINCIA di BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 18 NOVEMBRE 2015

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio - Giudizio - Anna Colantuoni c/ Provincia di Benevento - Sentenza Tribunale di Benevento Sez. Lavoro n.575/2015. Liquidazione sorta capitale, interessi legali e spese di giudizio- Provvedimenti.

L'anno duemilaquindici addì **DICIOTTO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **12,00** presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia Claudio Ricci, Prot. gen. n.74544 del 10/11/2015 e ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., dello Statuto adottato dall'Assemblea dei Sindaci in data 16.06.2015 e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale approvato con atto di C.P. n. 27 del 29.08.2015 -- si è riunito il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal:

Presidente della Provincia Dott. Claudio RICCI

e dai seguenti Consiglieri:

1) ACETO	Gianluca	6) MATERA	Domenico
2) CATAUDO	Claudio	7) MOLINARO	Giuseppe
3) DAMIANO	Francesco	8) PALMIERI	Annachiara
4) DE MINICO	Luigi	9) PICUCCI	Oberdan
5) LOMBARDI	Renato	10) RUGGIERO	Giuseppe A.

Presiede il Presidente della Provincia Dott. Claudio Ricci

Partecipa il Segretario Generale *Dr. Franco Nardone*

Effettuato l'appello dal Segretario Generale, risultano n.7 presenti.

Risultano assenti n.4 Consiglieri: Damiano, De Minico, Matera, Molinaro.

Il Presidente dichiara che risulta il numero legale per la validità della seduta.

Sono presenti in Aula i Dirigenti avv. Vincenzo Catalano e dr.ssa Pierina Martinelli.

I lavori hanno avuto inizio alle ore 12,20.

Il Presidente propone al Consiglio di anticipare la trattazione del punto n.1 dell'Odg. Aggiuntivo, al fine di discuterlo congiuntamente con il punto n.5 dell'Odg., riguardando entrambi riconoscimento debiti fuori bilancio e precisando che saranno oggetto di votazioni separate. Il Consiglio concorda in tal senso.

Si da atto che entra in aula il consigliere De Minico Luigi. Sono le ore 12,45 . Pertanto i presenti risultano n.8.

Passa, poi, la parola all'avv. Catalano, Dirigente del Settore Avvocatura dell'Ente, che tiene su entrambi gli argomenti una relazione unitaria, che risulta dal resoconto stenografico.

Si apre un dibattito tra il consigliere Cataudo, il Presidente Ricci, il consigliere Ruggiero, il consigliere De Minico con i chiarimenti dell'avv. Catalano e le conclusioni del Presidente Ricci.

Pertanto il Presidente pone in votazione l'argomento iscritto al punto 5) dell'Odg. ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio - Giudizio - Anna Colantuoni e/ Provincia di Benevento - Sentenza Tribunale di Benevento Sez. Lavoro n.575/2015. Liquidazione sorta capitale, interessi legali e spese di giudizio- Provvedimenti."

Eseguita la votazione in forma palese si ha il seguente risultato:

- Presenti n.8
- Assenti n.3 (Damiano, Matera, Molinaro)
- Favorevoli n.6
- Astenuti n.2 (Cataudo e De Minico)

la proposta è approvata con n.6 voti favorevoli.

Il Presidente, attesa l'urgenza, pone ai voti l'immediata eseguibilità che viene approvata con n.6 voti Favorevoli e n.2 voti Astenuti (Cataudo e De Minico)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta allegata alla presente sotto la lettera A), munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti dei competenti Settori nonché il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale n.30 del 12.11.2015 e successiva nota di rettifica errore materiale (prot. gen. n.76013 del 18.11.2015)

Effettuate le votazioni

DELIBERA

di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 16.273,79 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lett. a) dell'art.194 del D.Leg.vo 267/2000, di cui:

- € 7.294,07, comprensiva di interessi legali maturati e rivalutazione, in favore della D.ssa Anna Colantuoni , come di seguito riportato:
Data iniziale: 15.06.2015 Data finale: 16.10.2015
Capitale: euro 7.282,00
Tasso: 0,50%
giorni: tot. 121
Interessi legali = euro 12,07
Capitale + Interessi legali (s.e.o.) = euro 7.294,07
- € 8.979,72, a titolo di spese legali di condanna comprensiva di IVA e cpa, in favore dell'avv. Francesco Del Grosso ;

di far gravare la somma complessiva di € 16.273,79 nel seguente modo:
€ 7.294,07 sul Cap.8621 Bilancio 2015 ed € 8.979,72 sul Cap.3702/1 Bilancio 2015.

di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

di dichiarare con separata votazione la presente immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza dovuta alla valenza di titolo esecutivo della sentenza di cui in oggetto.

Il tutto come da resoconto stenografico Allegato B).

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- dr. Franco Nardone -

franco Nardone

IL PRESIDENTE
- dott. Claudio Ricci -

Claudio Ricci

N. 3379

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data 20 NOV. 2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL MESSO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
- dott. Franco Nardone -

franco Nardone

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Il _____

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO

Copia per

- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO Riconoscimento debiti fuori bilancio- Giudizio - Anna Colantuoni c/Provincia di Benevento-Sentenza Tribunale di Benevento Sez. Lavoro n.575/2015. Liquidazione sorta capitale, interessi legali e spese di giudizio- Provvedimenti.

ISCRITTA al n. 5

dell'ORDINE del GIORNO del 74544 del 10.11.15

CONSIGLIO PROVINCIALE in data 18.11.15

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. 6
ASTENUTI
Contrari N. 2

APPROVATA con DELIBERA n. 45 del 18.11.15

Su Relazione /

Il Segretario Generale

Francesco Marchese

IL PRESIDENTE

Antonio Ricci

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Marchese

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA
espresso ai sensi dell'Art.49 Dlgs 267/2000

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE del SETTORE AA.GG.
Dott.ssa Pierina Martinelli

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE
e COPERTURA FINANZIARIA
espresso ai sensi dell'Art.49 Dlgs 267/2000

FAVOREVOLE

REGISTRAZIONE IMPEGNO di SPESA

di € 7.294,07 e di € 8.979,72

Capitolo 8622 cod. 1074.02 Esercizio Finanziario 2015

cod. 3702/2 cod. 1.04.03.03

Progr. n. 42/15 del 9/11/2015 IRR. PROVVISORI

PROGRAM. 62/15

IL DIRIGENTE del SETTORE
Gestione Economica Finanziaria
Avv. Vincenzo Catalano

M

Spennella

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che in data 11/4/2014, veniva depositato ricorso ex art.409 cpc dinanzi al Tribunale di Benevento Sez. Lavoro promosso da Dott.ssa Anna Colantuoni, contro la Provincia di Benevento, per l'accertamento del diritto all'incarico di posizione organizzativa con richiesta di disapplicazione delle determinate nn. 295/2012, 296/2012, 297/2012, 298/2012, e condanna della convenuta Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in euro 7.282,00 e del danno non patrimoniale, oltre spese di giudizio. In tale giudizio la convenuta Amministrazione si costituiva nei termini eccependo l'infondatezza della domanda per l'insussistenza dei presupposti risarcitori e di responsabilità a carico dell'Ente. La causa veniva istruita regolarmente con deposito di memorie e con sentenza n.575/2015; il Tribunale di Benevento Sez. Lavoro accoglieva la domanda della ricorrente, limitatamente al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in euro 7.282,00 oltre interessi legali, nonché alle spese di giudizio in favore del difensore distrattario.

Tale sentenza veniva notificata in forma esecutiva in data 15.06.2015 .

Le somme dovute sono pari ad euro 7.295,07 per sorta capitale, interessi e rivalutazione, oltre spese di giudizio quantificate in euro 8.979,72 comprensivi di IVA e cpa.

Rilevato che la predetta sentenza è titolo esecutivo ex art.474 cpc e come tale costituisce presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, dato atto che si è in scadenza del termine dilatorio di cui all'art.14 comma 1 D.L. 669/96 e successive modifiche e integrazioni, propone il riconoscimento delle somme dovute, e come infra analiticamente specificate, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma1 lett.a) D.L.vo 267/2000, ad evitare azione esecutiva.

Calcolati gli interessi Legali come risultano dal seguente prospetto:

Data iniziale: 15.06.2015

Data finale: 16.10.2015

Capitale: euro 7.282,00

Tasso: 0,50%

giorni: tot. 121

Interessi legali = euro 12,07

Capitale + Interessi legali (s.e.o.) = euro 7.294,07

Dato atto che la somma complessivo dovuta è pari ad € 16.273,79 di cui:

- in favore della D.ssa Anna Colantuoni la somma di € 7.294,07, comprensiva di interessi legali maturati e rivalutazione;
- in favore dell'avv. Francesco Del Grosso la somma di € 8.979,72, a titolo di spese legali di condanna comprensiva di IVA e cpa;

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

- **di procedere** al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi euro 16.273,79 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lett.a) dell'art.194 del D.Lgv 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;
- **di far gravare** la somma complessiva di euro 16.273,79 nel seguente modo:
euro 7.294,07 sul Cap.8621 Bilancio 2015 ed euro 8.979,72 sul Cap.3702/1 Bilancio 2015.
- **di autorizzare** il Dirigente del Settore Avvocatura per i conseguenziali provvedimenti di competenza;

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra citata proposta;

Visto il parere dei Revisori dei Conti n. 30 del 22/12/2015

DELIBERA

1) **di procedere** al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi **euro 16.273,79** quali debiti fuori bilancio ai sensi della lett. a) dell'art.194 del D.Leg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa.

2) **di far gravare** la somma complessiva di euro 16.273,79 nel seguente modo:
euro 7.294,07 sul Cap.8621 Bilancio 2015 ed euro 8.979,72 sul Cap.3702/1 Bilancio 2015.

3) **di autorizzare** il Dirigente del Settore Avvocatura per i conseguenziali provvedimenti di competenza.


4) **dare** alla presente immediata esecutività attesa l'urgenza dovuta alla valenza di titolo esecutivo della sentenza in premessa richiamata.

Spett.le Provincia di Benevento
Segretario Generale dott. Franco Nardone
Piazza Castello – Rocca dei Rettori (BN)

Oggetto: nota rettifica verbale.n. 30 del 12/11/2015 – Collegio dei Revisori – riconoscimento debito fuori bilancio giudizio ANNA COLANTUONI C/Provincia di Benevento sent. Trib. di Benevento sez. lavoro n.575/2015

Con la presente il Collegio comunica a codesto Ente che per mero errore materiale nel verbale n.30 del 12/11/2015, nell'esprimere il parere, è stata indicata la somma di € 42.527,23 anziché quella corretta di € 16.273,79 si voglia, pertanto, procedere alla rettifica delle somme riportate nel citato verbale.

Cordiali Saluti


Il Presidente

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE
Protocollo: 0076014 INGRESSO
Data: 18/11/2015
Ora: 11:43

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0075023 D
Data: 12/11/2015
Ora: 12:55



Provincia di Benevento
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale della riunione n. 30 del 12 novembre 2015

Il collegio dei Revisori, nelle persone dei Signori: Dr. Alfonso Donadeo, Rag. Antonio De Marco (Componente del Collegio), si è riunito nei locali dell'Amministrazione Provinciale in Benevento.

Nella odierna seduta il Collegio, rilascia pareri circa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio a seguito delle sentenze n.1723/14 e 575/2015 del tribunale di Benevento, provvede alla verifica periodica dell'economato e a rendere parere circa la variazione al programma dei lavori pubblici-elenco annuale 2015

Benevento, li 12 novembre 2015

Il Collegio dei Revisori

Dott. Alfonso Donadeo

Rag. Antonio De Marco



**Provincia di Benevento
Il Collegio dei Revisori dei Conti**

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di novembre presso la sede dell'Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori:

- Dr. Alfonso Donadeo;
- Rag. Antonio DE MARCO

Nella odierna seduta il Collegio, procede con l'esame della proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio – Giudizio – Anna Colantuoni c/Provincia di Benevento – Sentenza Tribunale di Benevento sez. lavoro n. 575/2015 - liquidazione sorta capitale, interessi e spese di giudizio – Provvedimenti.

A tal proposito il Collegio, in relazione alla regolarità tecnica e contabile:

- Visto il parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta reso, ai sensi dell'art.49 del d.lgs.vo 267/2000, dal dirigente del Settore Gestione Economica Finanziaria Avvocato Vincenzo Catalano;
- Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'art.49 del d.lgs.vo 267/2000, dal dirigente del Settore AA.GG. Dott.ssa Pierina Martinelli;
- Ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la somma complessiva di Euro 16.273,79, ai sensi della lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgsvo n. 267/2000;
- Tenuto conto che ai sensi del suindicato art. 194, è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;
- Preso atto che la copertura del debito, pari ad Euro 16.273,79 trova copertura finanziaria nel seguente modo: € 7.294,07 sul capitolo 8621 bilancio 2015 ed € 8.979,72 sul capitolo 3702/1 bilancio 2015


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessivi € 42.527,23, quale atto dovuto in relazione alla citata proposta di deliberazione consiliare.

Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento di trasmettere il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

La seduta viene tolta, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

II COLLEGIO DEI REVISORI

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, representing the members of the auditing board.

COPIA



AW

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Benevento

Sezione Lavoro

010269

Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio

nella causa iscritta al n. 1896/2014R. G. Aff. Cont. Lavoro

TRA

COLANTUONI ANNA , elettivamente domiciliata in VIALE DEI RETTORI 65
BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. DEL GROSSO FRANCESCO, che la
rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

C O N T R O

PROVINCIA DI BENEVENTO elettivamente domiciliato presso C/O LA SEDE
DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE IN BENEVENTO AL LARGO
CARDUCCI BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO
VINCENZO giusta delega in atti;

- resistente -

all'udienza del 11/06/2015 ha pronunciato la seguente sentenza, mediante
lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 11.4.14 la parte ricorrente esponeva di essere
dipendente della Provincia di Benevento alla data del 2002 con la qualifica di
istruttore direttivo esperto amministrativo inquadrata nella categoria "D" e
nominata responsabile di posizione organizzativa sin dal 2009; che con delibera
n. 661.08 la provincia approvava il nuovo schema organizzativo dell'ente; che



con delibere successive l'ente rivedeva gli uffici e approvava un nuovo regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative, contenente anche la disciplina per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa; che l'ente provvedeva con quattro delibere al conferimento di incarichi a diversi soggetti omettendo la responsabile del settore di richiedere ai dipendenti la propria disponibilità a rivestire gli incarichi e ad acquisire i curricula, nonché omettendo del tutto la motivazione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi avvenuto senza alcuna procedura; che pertanto evidenziava l'illegittimità dei provvedimenti di conferimento degli incarichi per violazione del regolamento sotto diversi profili.

Concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità delle suddette delibere per violazione delle norme del C.C.N.L. e regolamentari, nonché delle regole di correttezza e buona fede, trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, nel procedimento seguito e negli atti adottati per la individuazione delle posizioni organizzative e per l'attribuzione dei relativi incarichi, con condanna dell'ente ad una nuova nonché al risarcimento del danno ingiustamente subito anche non patrimoniale previa disapplicazione dell'atto illegittimo, con vittoria di spese, con distrazione.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Benevento contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge. All'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza di cui veniva data lettura in aula.

Ciò premesso va preliminarmente osservato che l'area delle posizioni organizzative, istituita con l'articolo 8 del Ccnl del personale non dirigente del Comparto Regioni-autonomie locali del 31 marzo 1999, ha rappresentato una vera e propria novità nel comparto, proprio in ragione dello svolgimento dei compiti specifici di particolare rilievo connessi alle relative "postazioni" di lavoro.



Il C.C.N.L. autonomie locali del 31.03.1999 (nuovo ordinamento professionale), ha dettato le regole per l'istituzione dell'area delle posizioni organizzative ed ha previsto che negli enti privi di dirigenza (piccoli Comuni) essa coincide con le strutture organizzative apicali: resta, in ogni caso, ferma l'autonomia organizzativa dell'ente circa la decisione di istituire l'area delle posizioni organizzative.

Rientrano nell'area delle posizioni organizzative, secondo l'art. 8 del C.C.N.L. 31.03.1999, quelle posizioni che richiedono l'assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, quali la direzione di unità organizzative di particolare complessità o lo svolgimento di attività ad alto contenuto professionale, correlate con il conseguimento di laurea, specializzazione o iscrizione ad albi professionali o le attività di staff e/o studio ricerca, ispettive, di vigilanza e di controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

L'istituzione di tali aree deriva direttamente dalla previsione legislativa di cui all'art. 40, comma 6, D.lgs. n. 165/2001, la quale oltre a riconoscere la necessità di disciplinare con disposizioni contrattuali ad hoc lo status dei dipendenti che svolgono funzioni per cui è richiesta l'iscrizione ad albi professionali oppure il possesso di specifiche e complesse competenze, ha altresì previsto un'area di contrattazione separata per quei dipendenti che svolgono funzioni di responsabilità cui sono imputabili una serie di attività sia pure non autonome, ma di rilevante contenuto professionale.

L'art. 8, comma 1 del CCNL del 31 marzo 1999 prevede che gli enti istituiscono posizioni di lavoro caratterizzate da "assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato", mentre, per gli enti privi di dirigenza, le posizioni organizzative coincidono obbligatoriamente con le posizioni apicali i cui titolari, per ciò stesso, sono investiti per legge di autonomi poteri di gestione.



Il contratto prevede un generale divieto di conferimento della titolarità di posizione organizzativa (art.4, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2000) a personale titolare di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Al fini del conferimento della titolarità della posizione organizzativa, l'art.9, comma 2, del CCNL del 31 marzo 1999 stabilisce che "Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da svolgere, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D". All'interno della categoria D, data la unitarietà della stessa, gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti, indifferentemente, sia a personale di tale categoria in possesso di profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1 sia a quello collocato in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3. Solo negli enti di piccole dimensioni privi di personale di categoria D, la posizione organizzativa può essere conferita anche a personale di categoria C, qualora a quest'ultima vengano affidati i compiti di gestione.

Negli enti con dirigenza, gli incarichi di posizione organizzativa devono essere conferiti dagli stessi soggetti che hanno il potere di individuare ed istituire tali posizioni di lavoro e cioè dai dirigenti. Negli enti privi di dirigenza, tutti gli incarichi di responsabilità dei servizi apicali è affidata al Sindaco quale organo di direzione politica (art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000).

Le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi sono demandate all'autonomia regolamentare degli enti, i quali devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale.



Il dipendente inquadrato nella categoria D o responsabile degli uffici e dei servizi non ha alcun diritto al conferimento dell'incarico né al suo mantenimento fino alla sua scadenza naturale, potendo il dirigente o il sindaco decidere di conferire soltanto ad alcuni dei dipendenti della categoria D o ad alcuni dei responsabili degli uffici e dei servizi, ritenuti in possesso delle competenze e delle professionalità necessarie per l'espletamento di detto incarico.

La Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 6367 del 30 marzo 2015 evidenzia che "gli artt. 8 e segg. Ccnl enti locali 31 marzo 1999 riconoscono al sindaco (o dirigente) discrezionalità nell'affidamento degli incarichi di posizione organizzativa ed attribuiscono rilievo ai mutamenti organizzativi ai fini della revoca degli stessi". Gli incarichi di posizione organizzativa si collegano, quindi, ad una funzione ad tempus di alta responsabilità del dipendente e che viene meno al cessare dell'incarico, restando il dipendente inquadrato nella categoria di appartenenza e nelle funzioni del profilo di appartenenza con il relativo trattamento economico.

Nella fattispecie in esame parte ricorrente lamenta l'illegittimità delle delibere di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ad altri dipendenti poiché in violazione dei criteri dettati proprio dall'ente con regolamento del 2012, nonché della delibera di riorganizzazione del settore che ha previsto solo 4 posizioni organizzative tecniche.

La Provincia di Benevento costituitasi in giudizio evidenziava la regolarità del suo operato ed in particolare del conferimento degli incarichi delle nuove 4 posizioni organizzative sottolineando la natura tecnica dei servizi e la soppressione del servizio di natura amministrativa.

Ebbene dagli atti risulta che l'ente, a seguito di approvazione della nuova struttura organizzativa con delibera 271.12 organizzava il settore pianificazione territoriale attività produttive e politiche forestali secondo 4 posizioni di natura



tecnica : servizio politiche comunitarie, forestazione caccia e pesca, piano urbanistica, agricoltura attività produttive.

Successivamente il dirigente del settore conferiva con le determine nn. 265.12, 296.12, 297.12, 298.12 gli incarichi di posizione organizzativa a 4 dipendenti di cat. D poiché in "possesso delle qualifiche necessarie avendo notevole esperienza maturata nel settore e nelle materie specifiche del servizio".

Va innanzitutto chiarito che il conferimento delle PO - che sono previste dal CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali e consistono nell'attribuzione temporanea al personale della categoria D delle funzioni di direzione di unità organizzative, con la correlata assunzione di un grado elevato di responsabilità di prodotto e di risultato, cui corrisponde un particolare status giuridico ed economico - esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e rientra tra gli atti negoziali assunti dalla amministrazione con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

A tale configurazione consegue che al suddetto conferimento vanno applicate le regole sancite dalla Suprema Corte in materia di limiti interni dei poteri attribuiti al datore di lavoro pubblico dalle norme di diritto privato.

Tali limiti si delineano in relazione a previsioni, contrattuali o normative, che dettano le prescrizioni dell'esercizio del potere discrezionale, sul piano sostanziale o su quello procedimentale, precetti questi suscettibili di essere integrati e precisati dalle clausole generali di correttezza e buona fede, cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. (vedi, per tutte: Cass. 30 settembre 2009, n. 20979).

Del resto le Sezioni unite hanno ritenuto che, nell'ambito del rapporto di lavoro "privatizzato" alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Giudice ordinario sottopone a sindacato i poteri esercitati dall'amministrazione nella veste di datrice di lavoro, sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, siccome regole applicabili anche all'attività di diritto privato alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.



97 Cost. (vedi Cass. S.U. n. 9332 del 2002, n. 18017 del 2003 e n. 1252 del 2004).

Pertanto come di recente evidenziato dalla Cassazione con una recente sentenza del 2014 "il datore di lavoro (anche pubblico) che abbia vincolato la propria discrezionalità, per propria autonomia iniziativa o pattiziamente, stabilendo delle regole da applicare per la disposta selezione deve attenersi a tali regole, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede (vedi, per tutte: Cass. 14 settembre 2005, n. 18198; Cass. 24 marzo 2009, n. 7053).

Tornando al caso in esame dagli atti non risulta che l'ente abbia operato, nel conferimento degli incarichi, secondo i criteri fissati dall'art. 8 del succitato regolamento.

La Provincia infatti approvava il regolamento relativo alla Disciplina area posizioni organizzative, statuendo all'art.4 i requisiti richiesti per l'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa tra i quali "Esperienza e competenza tecnica nelle materie da trattare".

Quindi all'art.8 testualmente prevedeva: "Ove nel settore risultino presenti più dipendenti interessati al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa , nella scelta il dirigente dovrà tener conto: dei titoli di studio posseduti, dei corsi di aggiornamento effettuati nella materia dell'incarico che si intende conferire, del curriculum professionale, delle valutazioni dell'ultimo biennio, dell'esperienza maturata nell'esercizio di posizioni e materie analoghe a quelle dell'incarico da conferire. Il provvedimento con cui si conferisce l'incarico deve essere motivato in relazione ai criteri specificati....".

Appare evidente dall'esame dei provvedimenti impugnati nonché del curriculum dell'odierna ricorrente che l'Amministrazione ha disatteso tutti i criteri di scelta che Lei stessa aveva individuato.



Nessuna comparazione di titoli o curricula risulta essere stata effettuata dal dirigente del settore che si è limitato a conferire l'incarico con una motivazione generica e di stile.

La motivazione dell'atto di scelta del personale da assegnare alla posizione in questione non può prescindere da una valutazione comparativa degli aspiranti, ed al conseguente esame dei loro curricula ricavabili dai rispettivi fascicoli laddove lo stesso ente con proprio atto ha previsto tali criteri di scelta. L'obbligo di motivazione, in altri termini, non può prescindere dalla scelta di un aspirante anziché di un altro, anche in mancanza di una formale procedura concorsuale (v. Cassazione, sezione lavoro sentenza n. 16247 del 16 luglio 2014).

La motivazione posta a base della scelta, nella specie è estremamente scarna e poco esaustiva, né tiene conto di titoli specifici (sia con riferimento al titolo di studio che ai corsi di aggiornamento).

Non vi è dubbio che i concorrenti andavano valutati in base a requisiti specifici (titolo di studio, ecc.), e pertanto un giudizio sui candidati alla selezione rispettoso dei principi di trasparenza e obiettività avrebbe richiesto che il soggetto designato a tale operazione rendesse note le ragioni della sua scelta, che era sì discrezionale, ma sottoposta a vincoli predeterminati" (Cass. n. 12897/2002).

Tanto esposto il comportamento della Provincia non è stato conforme ai criteri di correttezza e buon andamento della P.A. e ciò in quanto il provvedimento impugnato appare carente di idonea e convincente motivazione, oltre che in violazione dei criteri di selezione previsti dal regolamento.

Per tale ragione il ricorso dev'essere accolto e, per l'effetto, disapplicati i provvedimenti nn. 265.12, 296.12, 297.12, 298.12 , 1.13 deve farsi ordine di provvedere al rinnovo della selezione.

Quanto alla domanda relativa al danno non vi è dubbio che vada, comunque, risarcito sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore aveva di risultare



vincitore, qualora la selezione fra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente.

Ha, infatti, ripetutamente rilevato la giurisprudenza di legittimità che, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia rispettato, nella procedura concorsuale, i principi di correttezza e buona fede, è tenuto a risarcire il lavoratore escluso del danno patito ove il lavoratore abbia offerto la prova, sia pure in via presuntiva e probabilistica, circa la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale fra inadempimento ed evento dannoso (v. ad es. Cass. n. 22524/2004; Cass. n. 13241/2006; Cass. n. 1715/2009).

E, nella specie, la ricorrente ha offerto una prova idonea, tenuto conto dei titoli contenuti nel curriculum, specifici e conferenti, nonché dei precedenti incarichi.

Tale danno, nella specie, può essere individuato nell'indennità di posizione pari ad €7.282,00 che la ricorrente ha sicuramente perduto con riferimento al periodo intercorso tra il conferimento dell'incarico e l'odierna sentenza. Su tale somma vanno liquidati gli interessi dalla maturazione al soddisfo.

Quanto al danno non patrimoniale o da perdita di chance (perle de chance), quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore, siamo in presenza di una selezione che, per effetto della odierna pronuncia, deve essere ripetuta. Ne consegue che le chances del dipendente di ricoprire l'incarico richiesto ancora sussistono, con la conseguenza che tale danno non può essergli liquidato perché non ancora definitivamente maturato.

Per il principio della soccombenza la Provincia dev'essere condannata al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio , definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Colantuoni Anna nei confronti della Provincia di Benevento, così provvede:

1) *Accoglie la domanda e, per l'effetto, disapplicato i provvedimenti nn. 265.12, 296.12, 297.12, 298.12.1.13 fa ordine alla Provincia di provvedere al rinnovo della selezione, procedendo alla scelta del candidato con idonea motivazione comparativa dei titoli;*

2) *condanna la Provincia al pagamento in favore della ricorrente al risarcimento del danno pari all'indennità di posizione ovvero ad €7.282,00 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;*

3) *condanna la Provincia al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in complessivi €6000,00 oltre rimb. cont. unif. pari ad €225,00, rimb. spese forfettarie al 15%, oltre I.V.A. e cpa con distrazione.*

Così deciso in Benevento, 11/06/2015

Il Giudice

Dott.ssa Marina Campidoglio

Studio Legale Del Grosso

82100 BENEVENTO, Viale dei Rettori n.65

tel/fax +390824357204

email frdelgrosso@yahoo.it

pec avvfrancescodelgrosso@puntopec.it

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto assistente UNEP presso il Tribunale di Benevento, a istanza dell'avv. Francesco Del Grosso, in proprio, ho notificato l'antescritta sentenza, munita di formula esecutiva, a:

1. PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente Legale rapp.te p.t., Rocca dei Rettori, BENEVENTO

STUDIO LEGALE DEL GROSSO
Viale dei Rettori, 65
82100 BENEVENTO

F. MARCHI DI

Storace R.

DIPENDENTE INCARICATO RICEZIONE ATTI

UFFICIALE GIUDIZIARIO

M. Gabriella De Nigris

2015-6-15

CONSIGLIO PROVINCIALE 18 NOVEMBRE 2015


*Aula Consiliare - Rocca dei Rettori**Avv. Claudio RICCI - Presidente Provincia di Benevento*

Dobbiamo ora invece approvare una serie di delibere... magari Vi propongo di fare votazioni distinte, ma le preannuncio tutte in un unico intervento. Si tratta di un riconoscimento di debiti fuori bilancio per una causa... e l'avvocato dopo ci può spiegare che tipo di causa si tratta; poi c'è il riconoscimento per un altro giudizio, tra la Provincia di Benevento e la casa di cura Villa Russo Spa, e magari anche su questo l'avvocato ci potrà dire; poi abbiamo l'approvazione dello Schema di convenzione triennale per l'affidamento del servizio di tesoreria: io ho dato uno sguardo a questo schema, non so se Voi avete avuto modo di vederlo consultando le carte, ma mi sembra uno schema-tipo che non dà e non toglie nulla a quella che è diciamo la normalità. Ed infine dovremmo variare il Programma dei lavori pubblici, l'elenco annuale per il 2015, perché ci è pervenuto un finanziamento: "Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con decreto 1 settembre 2015 ha autorizzato l'utilizzo da parte delle Regioni dei contributi pluriennali di euro 40 milioni annui, decorrenti dal 2015 fino al 2044, per il finanziamento degli interventi inclusi nei Piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla Programmazione unica nazionale 2015-2017. Alla Regione Campania, ai sensi del suddetto decreto, è stato assegnato un importo complessivo di euro 121 milioni pari ad un importo annuale di euro 4 milioni, dal 2015 al 2044. Considerato che questo Ente (cioè il nostro) risulta tra i beneficiari dei lavori di completamento di riqualificazione energetica e di adeguamento funzionale di un edificio, l'Istituto tecnico industriale Bosco Lucarelli di Benevento, per un importo complessivo di euro 1.499.000 per cui, siccome abbiamo avuto questo finanziamento, dobbiamo inserire questa opera nel Piano triennale in quanto non era prevista: quindi variamo il Piano triennale e possiamo utilizzare questo finanziamento per andare a fare i lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento funzionale dell'Istituto Giovanni Battista Bosco Lucarelli di Benevento. Va bene?

Ora, se non vi sono interventi, pregherei l'avvocato brevissimamente di illustrarci le due delibere di debito fuori bilancio, dopodiché passare alla votazione.

Avv. Vincenzo CATALANO - Dirigente Settore Avvocatura

Per quanto riguarda Villa Russo, questo è un giudizio che nasce appena-appena nel '93, quindi seguito nel '93 con l'opposizione al decreto ingiuntivo, chiusa con una sentenza del 2004; sono le rette prima della riforma del Servizio sanitario nazionale (prima riforma del Servizio sanitario nazionale)




rette di ricovero di ammalati psichiatrici che la Provincia doveva *ex lege* assumere. C'è stata una contestazione su queste somme, la causa fu definita nel 2004 (veniva seguita dall'allora avvocato della Provincia Verrilli) e fu rigettata la opposizione al decreto ingiuntivo che l'Amministrazione fece su grosse somme. Sono state pagate gran parte delle somme, una parte; e in base a dei conteggi fatti dagli Uffici, erano in contestazione, una differenza. Furono quindi contestate queste differenze non pagate e loro hanno fatto il precetto per queste differenze: cioè la somma che andiamo a riconoscere ora, rispetto a quella riconosciuta all'epoca, nel 2004, quando uscì la vecchia sentenza, è della 10^a parte neanche rispetto alle somme riconosciute. Sulla base di questa contestazione, è stata fatta opposizione al precetto, però sostanzialmente il giudice rigetta l'opposizione al precetto, ma cristallizza in motivazioni, in dispositivo, una differenza di somme che non corrisponde alla specifica e a quello che loro richiedono: comunque una somma inferiore. Quindi sostanzialmente noi andiamo a pagare queste differenze, dovute in base alla sentenza del 2004 passata in giudicato sulla opposizione al precetto; differenze, ribadisco, in misura diversa da quelle che erano state all'epoca precettate. Non so se è sufficiente.

Presidente Claudio RICCI

Per quanto riguarda invece la causa di Anna Calontuoni, contro la Provincia?

Avv. Vincenzo CATALANO

La questione Colantuoni... - anche se la delibera è stata fatta dagli Affari Generali ma non cambia, è comunque una questione di contenzioso - riguarda una giurisprudenza che si è formata qui a Benevento sulle posizioni organizzative; o meglio: furono affidate all'epoca delle posizioni organizzative dai dirigenti di settore, come per legge, ad alcuni dipendenti del loro settore: in questo caso, all'epoca era il dirigente del settore Agricoltura (mi sembra Bianco era *ad interim*, non ricordo bene) praticamente il ricorso funziona in questa maniera: il nostro Regolamento prevede che le posizioni organizzative vengano assegnate in base a dei criteri lì dettati, senonché alcuni settori adottarono dei criteri più stringenti attraverso una sorta di autoregolamentazione, stabilendo dei criteri ulteriori, e secondo me ultronei, rispetto al Regolamento degli uffici e dei servizi che regola questa materia. Sulla base di questo, il giudice ha accolto il ricorso di una delle dipendenti, appunto la Colantuoni, che era stata pretermessa ma non si era vista assegnare la posizione organizzativa, per un vizio di motivazione (dice sostanzialmente). La sentenza è abbastanza lunga e chiara, sostanzialmente nel momento in cui si è andata ad assegnare la posizione organizzativa, nel momento in cui ti dai delle regole tu Amministrazione (anche se erano regole



ripeto interne, nell'ambito di un settore, diverse e più specifiche) ebbene le devi rispettare. È stato invece disapplicato l'atto perché il giudice ordinario, dove è stata condannata l'Amministrazione al risarcimento dei danni delle indennità non percepita dalla ricorrente, per un vizio di motivazione: sostanzialmente hai dato i criteri, non hai rispettato pedissequamente i criteri che ti sei dato nel momento in cui sei andato a fare la valutazione e hai assegnato a Tizio, piuttosto che a Caio, l'incarico di posizione organizzativa. Tanto è.

Cons. Claudio CATAUDO - *Capogruppo "Per il Sannio"*

Al di là del dato tecnico, Presidente, e ovviamente dei diritti acquisiti da parte dei dipendenti e lavoratori, il discorso anche in questo caso è di natura "politica". Noi per la verità già in uno degli ultimi Consigli di agosto, per la precisione il 29 agosto, ci trovammo a discutere un riconoscimento debito fuori bilancio simile, per un altro lavoratore, per un'altra posizione organizzativa e, in quella sede, fu chiesta dal sottoscritto (ma la proposta fu condivisa anche da altri colleghi) di stilare un elenco dei contenziosi che la Provincia avesse in essere nei confronti di terzi. Perché io ritengo che la parte tecnica - ovviamente importante, è un fatto gestionale - non può prescindere da quello che eventualmente è l'indirizzo anche politico rispetto a determinate cose. Mi spiego meglio: nel caso specifico (e io anche in quella sede chiesi la stessa cosa) ci sarebbero ancora i tempi per una opposizione, perché è stata notificata il 15 giugno, non dall'avvocato della Provincia ma alla Provincia (quindi non sono i tempi brevi di 30 giorni ma sei mesi, per cui scadrebbero a dicembre credo) quindi così come chiesi all'epoca una relazione allegata agli atti dalla quale si potesse evincere... (da parte di chi è responsabile, in questo caso Catalano) facesse una relazione nella quale si dicesse: "è conveniente per l'Ente non opporsi al primo grado di giudizio in quanto potrebbe soccombere e quindi ci sarebbe un danno permanente". Io che non sono un tecnico, ovviamente mi trovo a dover decidere senza avere questa relazione agli atti, per cui io non so se con un eventuale successivo giudizio l'Ente potrebbe essere soccombente, o meno. Almeno noi nei comuni, parlo come Sindaco, quando facciamo dei riconoscimenti, c'è sempre agli atti una relazione del Responsabile dalla quale si possa evincere la convenienza dell'Ente e quindi evitare un danno erariale. Questo è il primo punto. Il secondo punto la rettifica, è solamente per le competenze - da quello che mi risulta "in proprio" - solo per le competenze dell'avvocato...

Avv. Vincenzo CATALANO

No.



Cons. Claudio CATAUDO

Gli atti che io ho, scaricati dalla mia Pec, parlano solo di una notifica "in proprio": almeno quello che ho io, poi non so se c'è qualche altro atto depositato, Notifica in proprio, sarebbe solo...

Avv. Vincenzo CATALANO

No, fa la differenza: "in proprio quale avvocato costituito".

Cons. Claudio CATAUDO

Ma per conto suo o anche per conto della sua...

Avv. Vincenzo CATALANO

Anche del cliente.

Cons. Claudio CATAUDO

Ma va bene, questo era solo un chiarimento. E poi, nel parere dei Revisori, si esprime "parere favorevole al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di 42.000,00 euro".

Avv. Vincenzo CATALANO

No, è sbagliato: c'è stato un errore materiale.

Cons. Claudio CATAUDO

Ripeto, io parlo sugli atti che mi sono stati dati quattro giorni fa.

Dott. Franco NARDONE - *Segretario della seduta*

C'è una mail agli atti del presidente del Collegio dei revisori dei conti che è stato proprio un errore.

Cons. Claudio CATAUDO

Allora Segretario: il primo punto, noi il 29 agosto abbiamo detto queste cose e ad oggi non abbiamo nulla; secondo punto, fu chiesto già (e ci sono le dichiarazioni a verbale) che noi abbiamo bisogno... (per quanto mi riguarda, non essendo un avvocato) c'è bisogno per prassi di una relazione agli atti, dalla quale si possa evincere che il riconoscimento è un atto dovuto in quanto l'Ente in un eventuale grado (essendoci ancora i tempi) potrebbe soccombere in un secondo grado di giudizio; terzo, c'era questa incongruenza rispetto alle somme da pagare e a quelle sulle quali il Collegio dei revisori si è espresso: quindi probabilmente è la solita prassi del copia-e-incolla alla quale spesso siamo abituati, Segretario. Però ripeto: al di là di questo, che può essere un errore materiale, ma io parlo degli atti, di quello che fu chiesto nell'altra seduta del 29 e puntualmente non è stato nulla fatto rispetto a quanto chiesto.

Presidente Claudio RICCI

Prima di dare la parola all'avvocato Catalano, io sinceramente devo dire di condividere, nello spirito e nel merito, quello che dice il consigliere Cataudo; anche perché quello che lui diceva questa mattina, effettivamente noi lo



dicemmo e fummo tutti d'accordo il 29 agosto (non ricordo adesso quando, però se tu dici il 29 agosto, per l'amor di Dio, non si discute). Ora io darei la parola all'avvocato Catalano che vuole chiarire su questo argomento preciso, perché è opportuno che noi riconosciamo questa mattina; però io rinnovo l'invito al Segretario e all'avvocato Catalano, a maggior ragione adesso con la partenza - diciamo - del lavoro anche delle Commissioni, e anche a me come Presidente di fornire qualche elemento di valutazione affinché noi possiamo valutare questo discorso del contenzioso nel migliore dei modi. Ripeto, quello che dice Claudio io lo ritengo intelligente ed opportuno; e questo senza nulla togliere... è opportuno che ci sia data la possibilità, diciamo alla parte politica e anche a me come Presidente, di conoscere tutti gli aspetti di questi argomenti. Detta questa cosa... - e vorrei che non ci ritorniamo più, per cui mi raccomando: è un'altra raccomandazione al Segretario - la parola adesso all'avvocato sugli argomenti precisi.

Avv. Vincenzo CATALANO - *Dirigente Settore Avvocatura*

Sulla questione del riconoscimento del debito fuori bilancio, non ho alcuna difficoltà ad aggiungere una relazione, anche orale o scritta, sul gravame o meno rispetto al giudizio (che ovviamente è una valutazione di natura tecnica) e sulla possibilità, presumibile, di un giudizio di appello: ma ci vorrebbe una palla magica, perché se capita il giudice A la pensa così, se capita il giudice B la pensa colà. Se avessi questo potere divinatorio, starei a fare altro: il mago. Ma voglio chiarire: nel senso che dire una cosa del genere, "presumibile esito favorevole... presumibile esito negativo" effettivamente ce ne vuole. Considerate che per la mia esperienza di avvocato di Ente pubblico mi sono trovato, con lo stesso Tribunale, anche se con diversi giudici ma per identiche questioni, con decisioni difformi. Ho del contenzioso cinque giudizi, cinque opposizioni a decreti ingiuntivi che ho fatto per la Provincia... (Voi sapete che il contenzioso lo seguo quasi esclusivamente io, quindi capite che il carico non è una passeggiata, oltre a tutto il resto) per cinque opposizioni a decreti ingiuntivi, resi immediatamente esecutivi, un giudice ne ha sospesi con motivazione tre, un altro l'ha sospeso in audita altra parte, un altro ha confermato l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo. A sentenza, vedremo che succede - questo tanto per dirVi cosa succede in genere. Sul titolo esecutivo, sul riconoscimento del debito, Voi sapete meglio di me che il 110 a) dice che è "un atto dovuto del Consiglio". Io non ho difficoltà al fatto di fare questa relazione, ma ovviamente il riconoscimento del debito, essendo la sentenza esecutiva e comunque non avendo esecutiva *ex lege* e non sospendendo un'eventuale proposizione di opposizione o di appello l'esecutività, il pagamento va fatto: altrimenti poi ci troviamo col precetto, col pignoramento e con danni erariali non giustificabili



e diventa poi una responsabilità del Consiglio che non ha proceduto al riconoscimento del debito. Fermo restante che non ho difficoltà sulla presumibile... come feci l'altra volta, se volete una relazione a parte, ve la faccio avere per iscritto o se la volete ve la faccio a verbale, sulla convenienza - ecco, mettiamola così - di fare un appello avverso ad una somma così esigua che ci costa, tra contributi unificati, tempi e tutto il resto, con l'esito ovviamente aleatorio rispetto ad una indicazione di quel tipo della sentenza: perché la questione, ripeto, è sulle modalità di esecuzione del conferimento della posizione organizzativa, quindi è molto particolare come ipotesi.

Sulla relazione: *touché*, è vero, dicemmo che avrei fatto una relazione; non ho difficoltà a farla, ma chiaramente sarebbe una relazione un po' per salto, nel senso che faccio una ricognizione di quello che è il contenzioso, che non è... (con tutto il rispetto per il mio comune di origine, il comune Ceppaloni) il contenzioso che può avere il Comune di Ceppaloni (lo sai che ne parlo con grosso rispetto, perché è il mio Comune di origine) o il comune di Sant'Angelo a Cupolo.

Cons. Claudio CATAUDO

Basta iniziare.

Avv. Vincenzo CATALANO

Il punto è che sull'emendamento proposto dal consigliere Palmieri... (almeno così si rimase d'intesa di fare, se invece - voglio dire - vogliamo fare inversamente, facciamo diversamente) per essere un po' più costruttivi, decidemmo di fare un incontro in Commissione - se non sbaglio, consigliere Palmieri - dove avremmo affrontato diciamo le criticità; perché chiaramente, quello che viene poi a conoscenza del Consiglio, sono le cause perse: ma poi ci sono le cause vinte, che stanno belle-belle (ve ne potrei dare cinque o sei recenti, dove praticamente il giudice è stato clemente e ha accolto le mie tesi). Voglio dire: qua vedete solo la patologia, ma non vedete quella che è l'attività dell'Ufficio legale. Io non ho difficoltà a farVi... dopo questo sollecito, farò una relazione ma ovviamente generica. Sulla "presumibilità degli esiti", lo sappiamo, salvo quando non sono questioni che abbiamo transato perché erano da transigere... (voglio dire, lì viene già fatta una valutazione di transigibilità, perché Voi sapete bene, sono atti di gestione e vanno fatti su presupposti tecnici e ben ponderati, peraltro viene coinvolto sempre l'Ufficio competente e non solo l'Avvocatura: se si tratta di una questione che attiene gli espropri, c'è il coinvolgimento dell'ufficio espropri; se è una cosa che riguarda gli appalti, c'è il coinvolgimento dell'ufficio appalti. Quindi questi accordi si perseguono, per fortuna si perseguono, quando vediamo che effettivamente la situazione è posta in una maniera... cioè arriviamo per esempio ad una CTU che già ci determina una situazione di certezza sull'esito

del giudizio, quindi là possiamo pure dire qualcosa, se no il contenzioso va avanti. Quindi non ho difficoltà, secondo come la richiesta del consigliere: la relazione io Ve la farò, sarà però scarna; nel senso che Vi faccio una elencazione che poi, invece, in una discussione magari più approfondita, se volete possiamo poi integrare: mi dite Voi su singoli aspetti, su singole questioni specificamente. Non so se è sufficiente.

Presidente Claudio RICCI

Io considero abbastanza esaustiva la dotta disquisizione giuridica dell'avvocato Catalano...

Avv. Vincenzo CATALANO

La ringrazio, presidente.

Presidente Claudio RICCI

Prego, consigliere Ruggiero

Cons. Giuseppe RUGGIERO - *Partito Democratico*

Dato che la nota del Segretario fa riferimento ad una richiesta che facemmo insieme al consigliere Cataudo, la necessità di queste relazioni, sta anche nel fatto che molti debiti riguardano l'operato della struttura; e quindi, dato che sono tutti debiti fuori bilancio che poi andranno alla Corte dei Conti, è chiaro che potrebbero essere intraviste delle responsabilità dei dirigenti negli atti che hanno prodotto. E dato che noi, ogni anno penso, la struttura autonomamente assegna responsabilità, assegna premi e assegna tutto una serie di cose, che in un Ente privato sarebbero il "risultato" della loro attività, è chiaro che se questi dirigenti (che non sappiamo, perché non è chiaro dagli eventi) hanno causato però dei giudizi e forse anche dei costi per l'Ente, è evidente che una discussione politica sul contenzioso, conoscendo tutti gli aspetti, mette anche in evidenza se poi la struttura debba continuare a premiare tali dirigenti o questi dirigenti (non so se sono ancora o meno tuttora presenti nell'organico dell'Ente) abbiano i meriti per ottenere quello che ottengono oppure che una serie di contenziosi avrebbe messo in evidenza dei limiti, nel loro operato. Ecco forse è questo il concetto di una commissione che debba andare a vedere i vari contenziosi, non nella legittimità tecnica, bensì sulla conoscenza. Per dire: se c'è un dirigente che mi ha causato 40mila euro di danni, io non so come stia ancora al suo posto - per fare un esempio. Questo era il senso di quell'intervento: capire la opportunità di conoscere anche come ha operato nel passato una dirigenza (che oggi è ancora dirigenza, forse, perché non so se in questo caso stiamo parlando di dirigenti ancora presenti o meno) ma l'opportunità di incaricarli e di premiarli.

Presidente Claudio RICCI

Consigliere De Minico, prego.




Cons. Luigi DE MINICO - *Capogruppo Forza Sannio*

Io volevo fare solo delle aggiunte a quanto detto dal consigliere Ruggiero. È vero, può essere la parte dirigenziale che sbaglia, ma io che ho avuto modo di interloquire con il Pm della Corte dei Conti (e fortunatamente ne sono sempre uscito) loro hanno una visione un poco diversa: "Nel momento in cui tu avalli, sei responsabile". Per loro non esistono differenze. Il dirigente ha sbagliato? Non conta. Io queste cose gliel'ho dette, dicendo: *Scusatemi, se io su una delibera, dove tutta la trafila o la catena mi dicono che è una delibera "perfetta sotto tutti i profili", poi alla fine Voi mi dite che non è così, la mia responsabilità dov'è?* Sapete che mi ha risposto? "Avete condiviso". Dissi: *Scusate, ma allora io che dovrei fare, prendermi un mio tecnico personale che mi va a vagliare tutto ciò che fanno i tecnici della struttura?* Rispose: "Purtroppo questo è uno dei problemi della Bassanini". Allora, per loro, non esistono pesi medi: nel momento in cui condividi... e poi mi fece anche una giunta: "Non parliamo di ciò che votate col bilancio, perché là è una mera scelta politica: là non ci sono scusanti, avete la piena responsabilità di tutto quello che votate". Quindi per la Corte dei Conti, almeno quella di Napoli... perché poi quello che ho visto è che non si leggono nemmeno le carte! A me mi hanno chiamato per due volte, su una delibera dove io ero assente in Consiglio comunale; gli ho portato la delibera, gli ho portato tutto, ho sempre chiesto di essere ascoltato e quando sono andato ho detto: *Guardate, io ero assente*. Disse: "Ah, scusate". *Mi avete scritto due volte, vi ho fatto le memorie, vi ho mandato la delibera in copia autentica e mi chiamate ancora?* Però alla fine loro ragionano così. E quando mi sono trovato... io parlo sempre per fatti del Comune di Benevento, hanno inquisito tutti: dai Revisori dei conti al Nucleo di valutazione, dal Sindaco alla Giunta, tutti quanti perché per loro purtroppo, quando c'è un errore, investe tutti senza giustificazioni, sotto tutti gli aspetti: la parte tecnica, per loro, l'ha scelta il politico. Oppure su un'altra vicenda dove ci chiamarono, che cosa imputavano alla parte politica, alla Giunta? Di aver deliberato su un giudizio del dirigente che per loro era "scarno, insufficiente e puerile". Io dissi: *Scusatemi, ma non deve essere il Nucleo di valutazione a dire queste cose e a seguire il dirigente, lo dobbiamo pure giudicare noi?* Disse: "Voi l'avete preso, dovevate stare attenti". E sono stati condannati i miei colleghi su questo punto.

Presidente Claudio RICCI

Allora, dopo tutti gli interventi io volevo concludere dicendo: queste sono tematiche effettivamente che si prestano a varie... non interpretazioni, perché le interpretazioni dovrebbero essere sempre univoche sugli argomenti, ma che si prestano effettivamente a varie sfaccettature ed è fuori discussione che c'è comunque una responsabilità della parte politica.



Ma proprio per questo io ritorno sull'argomento e prego veramente il Dirigente, il Segretario, di fornire o di... perché la richiesta che viene fatta dal Consiglio, non è quella di entrare o di sostituirsi: insomma, non è questo il punto; però, ecco, l'istruttoria anche di queste pratiche cambiamola un po', arricchiamola un po'. Ora avvocato: siamo perfettamente d'accordo che nessuno di noi può avere la palla di cristallo o la capacità, purtroppo, è vero, anche perché spesso la regola è che la giurisprudenza, soprattutto in materia di lavoro è ondivaga effettivamente, difficilmente la giurisprudenza in materia di lavoro è concorde, per cui è anche un po' difficile, se non impossibile, avere *ab initio* - consigliere Cataudo - cioè da prima la certezza se convenga o meno, se è opportuno o meno, fare opposizione e continuare i giudizi: perché poi di questo si tratta. Ciò nonostante, è opportuno, avvocato, che quando ci troviamo di fronte a giudizi, prima che le carte ci vengono sottoposte in Consiglio mettiamocene sempre due righe di accompagnamento. È chiaro che noi non pretendiamo dall'avvocato (ma non lo possiamo pretendere neanche da Cicerone, insomma) la "certezza": non è questa che chiediamo, non è questa che chiede il Consiglio; ma due righe dove si dice: da quello che emerge, da come è andato il giudizio, da come è stata motivata la sentenza, è opportuno continuare il giudizio e quindi si propone il ricorso, l'appello, il Consiglio di Stato, oppure per quanto... si "sconsiglia" la continuazione del giudizio. Come a dire: fermiamoci al primo grado. Io penso d'interpretare il pensiero del consigliere Cataudo, per la verità condivisibile, perché purtroppo *navighiamo tutti in mare aperto*, caro consigliere De Minico e su certe questioni siamo tutti sotto... tu pensa che io (e purtroppo devo parlare in prima persona: chiedo scusa se parlo in prima persona, ma purtroppo per questi fatti lo devo fare) in questo periodo di calamità che c'è stata, ho già firmato carte per diversi lavori. Voglio dire: uno agisce al meglio, perché pensa che in questo momento (qui abbiamo anche qualche sindaco questa mattina, ne ho ricevuto già qualcun altro) la situazione è drammatica: abbiamo ancora strade chiuse, ponti caduti, situazioni dove non si riesce a camminare, dove non si riesce a passare, le scuole non possono riprendere bene le loro attività perché gli scuola-bus per i bambini non passano; insomma, immaginate una situazione di questo tipo (le pressioni a cui sono stato sottoposto in questo mese non ve le racconto proprio) e uno si trova di fronte alla solita e vecchia questione: come agisco? Faccio finta di non sentire, così non rischio niente però lasciamo veramente una provincia in ginocchio, ancora di più di quello che... ma sto facendo un ragionamento, per dire come molte volte è la nostra attività, purtroppo, che comporta questo rischio di esposizione. E sapete alla fine, cari Consiglieri, qual è il discrimina che nella mia vita amministrativa ho adottato?



Magari sarà anche un discrimine elementare, diciamo semplicistico, ma alla fine ho fatto sempre questo ragionamento: cerco di comportarmi secondo coscienza.

Cons. Luigi DE MINICO

Non sempre basta.

Presidente Claudio RICCI

Lo so, però non c'è altra strada, perché solo chi non opera non sbaglia: solo chi non opera non sbaglia; e siccome noi quotidianamente siamo chiamati ad operare, quotidianamente siamo chiamati ad operare, perché poi scattano pure delle responsabilità per non aver operato: perché quelle stesse Autorità superiori, chiamiamole così, dopo ti vengono a fare lo stesso le pulci, perché dicono: "Perché non l'hai fatto? Dovevi fare e non l'hai fatto". Quindi è così, è il nostro ruolo che comporta questo: facciamolo al meglio, facciamolo secondo coscienza, sinceramente poi nessuno di noi nell'attività di sindaco, di consigliere, di presidente della Provincia, di funzionario, nessuno di noi riesce ad avere la certezza che il suo comportamento non subisca un domani la censura... purtroppo, questo è.

Cons. Luigi DE MINICO

Fin quando è censura, ancora-ancora...

Presidente Claudio RICCI

Io dico censura per dire critica, sanzione. E allora, detto questo penso che siamo stati chiari, vero consigliere Cataudo?

Cons. Claudio CATAUDO

Se è il caso di rinviare...

Presidente Claudio RICCI


Io non lo so se è il caso, perché da quello che diceva l'avvocato non credo: sono sentenze, corriamo il rischio inverso. Sono sentenze, per cui noi ne prendiamo atto, non ci mettiamo niente di nostro: prendiamo atto di quello che ha stabilito il giudice (anche perché, il ragionamento che si faceva prima, questa vanno comunque alla Corte dei Conti...). E allora io chiamerei alla votazione sul riconoscimento del debito fuori bilancio "Anna Colantuoni contro Provincia di Benevento": è una sentenza del Tribunale, per cui bisogna "prendere atto" di questa sentenza, la votazione consiste in questo. E allora, chi prende atto della sentenza?

Cons. Claudio CATAUDO

Io mi astengo per le motivazioni dette.

Dott. Franco NARDONE - *Segretario della seduta*

Quindi sono 6 (sei) favorevoli.



Presidente Claudio RICCI

Chi vota contro? Nessuno; astenuti?

Dott. Franco NARDONE - *Segretario della seduta*

Astenuti 2 (due): i consiglieri De Minico e Cataudo.

Avv. Vincenzo CATALANO - *Dirigente Settore Advocatura*

Posso, presidente? Per queste due delibere, se può far votare anche la "immediata esecutività", atteso che sono scaduti i termini dei 120 giorni, in modo che riusciamo a pagarli subito ed evitare l'esecuzione e quant'altro.


Presidente Claudio RICCI

E allora votiamo anche la immediata esecutività: stessa votazione?

Favorevoli 6 (sei); contrari? Nessuno; astenuti?

Dott. Franco NARDONE - *Segretario della seduta*

Astenuti 2 (due): De Minico e Cataudo.

A circular official stamp is partially visible, with the text "COMUNE DI" and "CATAUDO" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "F. Nardone".